

CIRCOLARE N. 014-2010 DEL 18 AGOSTO 2010

PAESI BLACK LIST: INCLUSE LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Con decreto del ministro dell'Economia datato 5 agosto 2010, pubblicato il giorno 17 agosto 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 191, sono stati apportati alcuni correttivi alla norma sul monitoraggio delle aree considerate a fiscalità privilegiata.

Innanzitutto, la trasmissione in via telematica della nuova "Comunicazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate con operatori economici localizzati in paesi a fiscalità privilegiata" - i paesi c.d. black list - introdotta col DL 40/2010, vedrà il primo adempimento entro il **2 novembre 2010** (dichiarazione dei mesi di luglio, agosto e settembre e per i trimestrali del 3° trimestre 2010), posticipando quindi le scadenze del 31 agosto e del 30 settembre riferite ai mesi di luglio e agosto 2010.

Nella comunicazione andranno inserite anche le prestazioni di servizi da e verso i paesi black-list, che sono escluse da IVA per mancanza del requisito di territorialità.

Escono invece dall'elenco dei paesi non collaborativi Cipro, Malta e Corea del Sud.

Riepilogando, la situazione è la seguente:

La periodicità

L'invio della comunicazione può essere mensile o trimestrale. Per stabilire la cadenza va preso a riferimento l'ammontare delle operazioni svolte nei quattro trimestri che compongono l'anno solare. Se l'ammontare supera i 50mila euro per una delle quattro categorie considerate (cessione di beni, acquisto di beni, cessione di servizi, acquisto di servizi), in uno dei quattro trimestri la cadenza è mensile.

Gli obbligati

Il provvedimento fa riferimento ai soggetti passivi Iva (società, imprenditori individuali e lavoratori autonomi) che effettuano operazioni nei di operatori economici domiciliati o residenti in paesi black list. La lettera della norma lascerebbe intendere che non debbano essere oggetto di comunicazione le operazioni effettuate e/o ricevute da e nei confronti di privati, aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata non essendo questi ultimi "operatori economici".

Si ricorda che l'obbligo riguarda tutti i soggetti IVA, anche coloro che solo saltuariamente o occasionalmente hanno rapporti economici con società o altri operatori economici ubicati nei paesi ritenuti a fiscalità privilegiata. Infatti, è sufficiente un singolo acquisto o vendita in paesi come Svizzera, San Marino o il Lussemburgo, per ricadere nell'obbligo di segnalazione all'amministrazione.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si allega in calce l'elenco dei paesi considerati a fiscalità privilegiata.

Con i migliori saluti.

dott. Giulio Gastaldello

STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. GIULIO GASTALDELLO

Gli stati sotto controllo

I paesi – inclusi nelle liste del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, ritenuti a fiscalità privilegiata con esclusione di Cipro, Malta e Corea del Sud – su cui scatterà il monitoraggio

n Alderney	n Guatemala	n Montserrat
n Andorra	n Guernsey	n Nauru
n Angola *	n Herm	n Niue
n Anguilla	n Hong Kong	n Nuova Caledonia
n Antigua e Barbuda *	n Isola di Man	n Oman
n Antille Olandesi	n Isole Cayman	n Panama *
n Aruba	n Isole Cook	n Polinesia Francese
n Bahamas	n Isole Marshall	n Portorico *
n Bahrein *	n Isole Turks e Caicos	n Saint kitts e Nevis
n Barbados	n Isole Vergini Britanniche	n Saint Lucia
n Barbuda	n Isole Vergini Statunitensi	n Saint Vincent e Grenadine
n Belize	n Jersey	n Salomone
n Bermuda	n Kenya *	n Samoa
n Brunei	n Kiribati	n San Marino
n Costa Rica *	n Libano	n Sant'Elena
n Dominica *	n Liberia	n Sark
n Ecuador *	n Liechtenstein	n Seychelles
n Emirati Arabi Uniti *	n Lussemburgo *	n Singapore
n Filippine	n Macao	n Svizzera *
n Giamaica *	n Malaysia	n Taiwan
n Gibilterra	n Maldive	n Tonga
n Gibuti	n Mauritius *	n Tuvalu
n Grenada	n Monaco	n Uruguay *
n	n	n Vanuatu

* La lista del 21 novembre 2001 contiene limitazioni e distinzioni da valutare caso per caso